Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 ottobre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978 registro n. 22 Difesa, foglio n. 32

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GALLETTI Omer, nato il 20 settembre 1924 a Sala Bolognese (Bologna) — Partigiano combattente con la formazione « Divisione Val d'Ossola », comandato a controllare l'avanzata del nemico al fine di permettere al grosso dei compagni di lotta di ripiegare su posizioni più sicure, sostenne un duro combattimento nell'abitato di un paese, rispettando fino in fondo la consegna ricevuta, prima di essere colpito a morte da un lanciafiamme nemico. Figura di eroico combattente animato da ardente amor di patria. — Bassa Ossola (Premosello), 29 agosto 1944.

MONTANARI Felice, nato il 20 gennaio 1926 a Canneto sull'Oglio (Mantova). — Giovane diciottenne, ardimentoso e intrepido, prese parte a numerose azioni di guerriglia distinguendosi più volte in audaci colpi di mano. Circondato da forze nemiche entro un casello ferroviario resistette a lungo, da solo, impegnando l'attacante con il fuoco del suo mitra per circa due ore. Vista preclusa ogni via di salvezza, per non cadere vivo nelle mani del nemico si dava la morte, immolando così la sua giovane vita a quegli ideali di libertà che aveva nutrito nella sua breve ma gloriosa esistenza. — Boretto (Reggio Emilia), 5 gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

GENTILI Antonio, nato il 21 gennaio 1922 a Portoferraio (Livorno). — Comandante di distaccamento, già imprigionato per attività antifascista nel '42, veniva liberato poco prima dell'8 settembre e si aggregava alle bande partigiane della sua zona. Di nuovo arrestato all'inizio del '44 e sottoposto a torture, non rivelava le sue vere generalità conservando un contegno esemplare. Trasferito prima a Fossoli, poi a Bolzano a causa del suo comportamento tracotante e per il disprezzo dimostrato nei confronti dei tedeschi, veniva alfine condotto a Mathausen dove moriva in seguito alle sofferenze subite. — Mathausen, 10 gennaio 1945.

SPADA Giuseppe, nato l'11 dicembre 1924 a Filighera (Pavia). — Giovane combattente si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Durante una rischiosa missione veniva sorpreso ed accerchiato, insieme ai suoi pochi uomini, da forze superiori avversarie, dalle quali tentava di sottrarsi, impegnando un furioso combattimento. Benché ferito, continuava la lotta fino alla morte facilitando così lo sganciamento dei suoi compagni. Fulgido esempio di spirito indomito e di incrollabile fede. — Pietra de' Giorgi, 22 dicembre 1944.

CROCI

GHIRINGHELLI Luigi, nato il 12 febbraio 1924 a Luino (Varese). — Partigiano militante nella banda « Lazzarini » aveva intrapreso la lotta partigiana benché affetto da grave malattia. Nel combattimento di Valdomino, per difendere il suo comandante, rimaneva isolato dal grosso del suo reparto e veniva fatto prigioniero. Condotto a Varese, rifiutava con disprezzo la proposta di far parte delle brigate nere. Veniva quindi sottoposto a torture e poi fucilato cadendo da eroe al grido di: « Viva la libertà ». — Alto Varesotto, 1° agosto 1944-7 ottobre 1944.

GRASSI Oreste, nato il 28 gennaio 1920 a Collecchio (Parma). — Giovane combattente partecipava con il suo reparto ad un'azione a fuoco contro una forte formazione nemica. A combattimento ultimato, per vile delazione, veniva sorpreso e catturato unitamente ad altri partigiani. Sottoposto ad interrogatorio subiva le spietate torture inflittegli senza rivelare, però, quanto poteva giovare al nemico. Intrepido, affrontava il plotone di esecuzione immolando la giovane esistenza ai puri ideali peri i quali aveva combattuto. — Alberi di Vigatto (Parma), 20 gennaio 1945.

MOSCHINI Alessandro, nato il 1° ottobre 1925 ad Anzola d'Ossola (Novara). — Dopo un'intensa attività partigiana in cui emergevano le sue doti di ardito combattente, chiedeva di partecipare volontariamente alla cruenta battaglia per la conquista di un importante caposaldo nemico. Durante l'attacco ad una munitissima posizione, spinto dall'impeto eroico, trascinava alla vittoria i compagni mentre cadeva eroicamente offrendo alla Patria la sua giovane vita. — Gravellona Toce (Novara), 14 settembre 1944.

SFARDINI Ubaldo, nato il 15 maggio 1922 a Fobello (Vercelli). — Partigiano combattente partecipava a numerose azioni a fuoco, distinguendosi per slancio e sprezzo del pericolo. Nel corso di una operazione di rastrellamento condotta da preponderanti forze nemiche, offertosi volontario per una difficile missione esplorativa, cadeva sotto i colpi del fuoco nemico immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Varallo Sesia, 30 aprile 1944.

(7493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **590.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 217 e 218, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti, annessa alla facoltà di economia e commercio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di economia e merceologia degli alimenti
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 217. — Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è annessa ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con sede presso l'istituto di merceologia, la scuola di economia e merceologia degli alimenti. La scuola si propone di provvedere alla preparazione culturale e tecnica di specialisti idonei alla organizzazione dei servizi alimentari delle comunità, fornendo loro tutte le conoscenze per una razionale impostazione dietetica e nutritiva.

La durata del corso degli studi è di due anni.

Titolo richiesto per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di II grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola, saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno.

Art. 218. — Il piano di studi della scuola è costituito da sette corsi annuali e cinque corsi semestrali.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di chimica con esercitazioni;
2) merceologia alimentare con esercitazioni;
3) legislazione sugli alimenti;
4) imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari (sem.);
5) economia e statistica del settore alimentare;
6) lingua inglese I corso (sem.).

2° *Anno*:

1) igiene degli alimenti;
2) elementi di chimica fisiologica;
3) fisiologia della nutrizione umana;
4) organizzazione e gestione dei servizi alimentari (sem.);
5) ecologia applicata al settore alimentare (sem.);
6) lingua inglese II corso (sem.).

Alla fine del 2° corso lo studente che avrà superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi, dovrà sostenere un colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e merceologia degli alimenti. Tale colloquio verterà su un riepilogo generale delle discipline fondamentali, dinnanzi ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola. Resta in facoltà dello studente presentare alternativamente una tesi di diploma, con elementi di carattere sperimentale, su tema approvato dal docente della materia cui il tema stesso si riferisce.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti sono per ora così determinate:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa annuale di iscrizione	» 30.000
soprattassa esami profitto	» 7.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 591.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: la scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione della II facoltà di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 634, 635, 636, 637 e 638 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in fisioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. 592.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 124, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale al primo biennio di fisica perde l'asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 593.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 78, 79, 80, 81, 86, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 78. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 79. — La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia con le relative votazioni della carriera scolastica e di ogni altro titolo che l'aspirante ritenga presentare.

Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola.

Art. 80. — L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.

Art. 81. — Il numero degli iscritti è fissato nello statuto di ogni scuola.

Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscritti; qualora questo numero non venga raggiunto il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi; ma se questi vengono iniziati devono essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 86. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

L'art. 87, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 91, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 91. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabiliti nella misura seguente:

tassa di immatricolazione	L. 6.000
tassa annuale di iscrizione	» 60.000
tassa di diploma	» 6.000
soprattassa annuale esami di profitto .	L. 7.000
soprattassa di diploma	» 3.000
tassa annuale fuori corso	» 50.000

I contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare debbono essere stabiliti prima dell'inizio dell'anno accademico dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico udita la facoltà e le scuole interessate.

L'esonero dal pagamento delle tasse deve essere effettuato in base alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1978.

Disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento delle attività degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recepito nell'art. 41 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, recante delega al Governo ad emanare disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento delle attività degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno;

Sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi della ristrutturazione

La ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno, Società finanziaria nuove iniziative per il sud S.p.a. (Insud), Finanziaria agricola meridionale S.p.a. (Finam), Finanziaria meridionale S.p.a. (Fime), Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (Iasm) e Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (Formez), devono essere finalizzati allo sviluppo economico e sociale mediante la promozione di un organico sistema di servizi e di interventi tecnici e finanziari connessi al potenziamento dell'apparato produttivo ed al sostegno delle funzioni delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali relative alla gestione delle attività economiche.

Tali funzioni sono svolte nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in attuazione del programma quinquennale, e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso testo unico, delle direttive impartite per la sua attuazione, ed in collegamento con gli interventi di competenza delle regioni.

Art. 2.

Attività degli enti collegati

Gli enti collegati, ai sensi della legislazione vigente e delle norme del presente decreto, svolgono le attività appresso indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Iasm:

Promuove e svolge, anche nell'interesse degli altri enti collegati e di enti regionali, tutte le attività e le iniziative opportune in Italia e all'estero, per la promozione generale e specifica degli investimenti industriali e turistici nel Mezzogiorno, e per far conoscere agli operatori economici i servizi e gli incentivi finanziari di cui possono usufruire ai sensi della legislazione vigente, nonchè le opportunità di investimento che si prospettano nel Mezzogiorno.

A tal fine cura anche, su richiesta degli operatori, la predisposizione della documentazione necessaria alla istruttoria per la concessione delle agevolazioni alle iniziative da realizzare nel Mezzogiorno, e fornisce ai nuovi investitori la più opportuna assistenza nelle scelte ubicazionali e nelle valutazioni di fattibilità e redditività.

Promuove e svolge gratuitamente progetti e servizi di assistenza tecnica che attengano alla efficienza aziendale, alla ristrutturazione e riconversione produttiva, all'ammodernamento nell'organizzazione della produzione, all'innovazione gestionale e tecnologica, nonché alla commercializzazione in Italia e all'estero, in questo caso in coordinamento con l'ICE, dei beni e servizi prodotti in favore delle imprese operanti nei settori industriali e turistico, ivi comprese le cooperative riservandoli con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e favorendo, in particolare, la promozione e il sostegno di forme associative e consortili tra le imprese di piccola e media dimensione, e assicurando il controllo sui risultati della realizzazione dei progetti.

Promuove e svolge progetti e servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi a richiesta delle amministrazioni regionali o locali interessate, per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti connessi alle funzioni relative alla gestione delle attività economiche e all'organizzazione del territorio a fini di sviluppo. Tali servizi vengono realizzati a norma del terzultimo e penultimo comma del successivo art. 3.

Ai fini sopraindicati promuove e svolge infine le più opportune iniziative dirette e indirette di supporto, nel campo dell'informazione, della documentazione e della ricerca, partecipando e avvalendosi di strutture specializzate e di competenze tecniche.

Formez:

Predispone progetti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese, ivi comprese le cooperative, operanti nei vari settori economici, da destinare con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle loro forme associative e consortili.

Realizza, con priorità, i progetti che riguardino forme associative e consortili tra imprese di piccola e media dimensione che attengano all'efficienza aziendale, all'ammodernamento dell'organizzazione e della produzione, all'innovazione gestionale e tecnologica, nonchè alla commercializzazione dei beni e servizi prodotti.

Per le medesime finalità realizza progetti di aggiornamento e perfezionamento concernenti problemi comuni a interi comparti produttivi dei settori economici.

Predispone e realizza progetti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri delle amministrazioni pubbliche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, regionali e locali, nel quadro dei compiti di intervento collegati alla attuazione del programma quinquennale, di cui all'art. 2 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

I progetti di cui ai commi precedenti, predisposti previa eventuale specifica attività di ricerca, sono realizzati senza oneri a carico dei destinatari. Le amministrazioni pubbliche ed i privati possono, per singole iniziative, concorrere agli oneri di predisposizione ed attuazione dei progetti.

Finam:

La Finam, sentite le regioni interessate, promuove e favorisce lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura nel Mezzogiorno, assumendo partecipazioni al capitale di rischio di cooperative e loro consorzi e di società di piccoli e medi imprenditori agricoli, ivi comperse le imprese di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari, con priorità per gli interventi previsti nell'ambito dei progetti speciali e dei progetti regionali di sviluppo.

La partecipazione finanziaria è diretta ad assicurare, in conformità dei progetti di cui al precedente comma, dimensioni aziendali efficienti, l'ammodernamento delle attrezzature e delle tecniche gestionali, le trasformazioni colturali che siano rivolte a valorizzare gli interventi infrastrutturali, specie di irrigazione, la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche attraverso la realizzazione e l'utilizzo di impianti e punti di distribuzione dei prodotti agricoli meridionali fuori dei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico.

Ciascun intervento di partecipazione della Finam non può essere superiore al 5% del capitale proprio; le partecipazioni non debbono configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di partecipazioni assunte in concorso con gli enti di sviluppo e altri organismi sottoposti alla vigilanza delle regioni.

La Finam può inoltre partecipare ad iniziative dirette a sviluppare la forestazione a scopo industriale nel Mezzogiorno tenuto conto delle iniziative in atto nel settore e della efficiente attuazione dei progetti speciali.

Fime:

La Fime assume partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese, specie di piccole e medie dimensioni, operanti nei settori dell'industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione industriale e di gestione dell'impresa, nonchè di società di commercializzazione delle produzioni delle industrie meridionali, al fine di favorire, mediante la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento e ammodernamento di impianti esistenti, lo sviluppo e l'integrazione dell'apparato industriale esistente nel Mezzogiorno. Agli interventi di ampliamento e di ammodernamento la Fime dovrà riservare non meno del 20% del proprio capitale sociale.

La Fime realizza inoltre, tramite la società Fime-Leasing, appositamente costituita, la locazione finanziaria di impianti.

La Fime può partecipare altresì, nei limiti del 20% del proprio capitale sociale, al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per progetti di ristrutturazione industriale. Ciascun intervento di partecipazione della Fime non può essere superiore al 5% del capitale proprio e non deve configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di società di commercializzazione o di altri servizi per l'industria.

Gli interventi della Fime potranno estendersi anche a società con sedi localizzate al di fuori dei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, purchè rivolti a promuovere nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno e purchè commisurati all'entità di tali iniziative.

Insud:

L'Insud assume partecipazioni al capitale di rischio di nuove imprese industriali insieme a qualificati soci, anche esteri, in grado di apportare all'impresa comune, oltre alla necessaria dotazione di capitale, elevate competenze a livello tecnico e commerciale, curando in particolare, sulla base delle esigenze di integrazione produttiva delle iniziative di gruppi pubblici e privati, la ricerca di temi industriali tecnologicamente validi, da attuarsi con priorità nelle aree interne.

A tal fine l'Insud può assumere, in via eccezionale, partecipazioni anche di controllo. Ciascun intervento di partecipazione non potrà superare il 10 % del capitale proprio.

L'Insud può assumere altresì, nella misura massima del 40% del proprio capitale di rischio, partecipazioni in società di realizzazione, gestione e commercializzazione nel settore turistico, anche operanti a livello internazionale.

L'Insud può inoltre collaborare con la Cassa e le regioni meridionali alla realizzazione di progetti speciali e progetti regionali di sviluppo e di altre iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno, in settori attinenti alle attività industriali e turistiche.

Le società finanziarie Finam, Fime e Insud, possono prestare, altresì, nei confronti dei soggetti al cui capitale di rischio partecipano, assistenza tecnica e finanziaria sia nella fase di realizzazione del programma di investimenti, sia in quella gestionale, e possono concedere garanzie alle imprese in cui partecipano.

Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie dovranno avere, per quanto possibile carattere transitorio, limitato alla fase di decollo e di raggiungimento degli obiettivi di regime dell'iniziativa stessa al fine di recuperare, con lo smobilizzo delle quote di capitale ceduto, i mezzi finanziari necessari per il mantenimento nel tempo della capacità di interventi in nuove iniziative.

Le partecipazioni dovranno essere assunte tenendo conto della validità economica dell'iniziativa.

Le partecipazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere ricondotte entro i limiti fissati dal presente articolo nel termine di due anni dalla predetta data, salvo i casi di natura del tutto particolare che saranno tempestivamente segnalati al Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno per le decisioni di competenza.

Art. 3.
Collegamento con le regioni meridionali

Al fine di assicurare un migliore collegamento dei programmi e delle attività degli enti collegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono promosse consultazioni periodiche degli enti stessi con il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nonché annuali conferenze unitarie dei predetti enti con ciascuna regione meridionale in occasione della predisposizione dei programmi annuali, nonchè l'articolazione organizzativa periferica a carattere unitario.

A richiesta delle regioni meridionali interessate, gli enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, a svolgere, secondo i limiti e i contenuti stabiliti in apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 46 del testo unico n. 218 del 1978, attività di consulenza e assistenza tecnica, mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura, e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonchè delle comunità montane, gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare progetti e gli interventi di cui al comma precedente, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni interessate.

Le società finanziarie Insud, Finam e Fime possono altresì realizzare adeguate forme di collegamento con gli enti e le società finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, nonchè assumere partecipazioni finanziarie negli enti e nelle società medesime nei corrispondenti settori di attività e partecipazioni congiunte ai capitali di società aventi per oggetto nuove iniziative promosse dagli stessi.

Art. 4.
Utilizzazione di capitali esteri e mezzi finanziari internazionali

Le società finanziarie Insud, Finam e Fime, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in conformità delle direttive del programma quinquennale, possono costituire, con i limiti e le modalità previste dalla legislazione vigente, società con apporti di capitale estero per la realizzazione di iniziative produttive per la valorizza-

zione del Mezzogiorno, nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano l'accesso ai finanziamenti comunitari e internazionali.

Gli enti di cui all'art. 1, per il perseguimento delle loro finalità, si avvalgono anche dei mezzi finanziari provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; a tal fine debbono predisporre progetti esecutivi che consentano la più ampia utilizzazione dei mezzi finanziari anzidetti.

Art. 5.

Predisposizione e approvazione dei programmi

I programmi pluriennali degli enti collegati di cui all'art. 1 predisposti in attuazione del programma quinquennale, sono approvati, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dal CIPE, il quale stabilisce altresì l'ammontare dei relativi conferimenti finanziari.

I programmi annuali esecutivi degli enti anzidetti sono predisposti in attuazione degli aggiornamenti annuali del programma quinquennale che, a tal fine, dovranno prevedere i progetti comuni di intervento nonchè le indicazioni per il coordinamento delle attività degli enti stessi con quelle degli organismi similari operanti entro e fuori i territori meridionali, e con i nuovi interventi della Gepi, effettuati ai sensi dell'art. 15, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

I programmi esecutivi di attività dello Iasm e del Formez sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini della approvazione che deve aver luogo entro i quarantacinque giorni successivi; con l'approvazione dei programmi possono essere concesse le autorizzazioni di legge necessarie per l'attuazione dei medesimi.

Al finanziamento dei programmi dello Iasm e del Formez provvede la Cassa per il Mezzogiorno, in una unica soluzione anticipata, entro quindici giorni dall'approvazione dei programmi anzidetti.

Art. 6.

Coordinamento e controllo delle attività

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno coordina le attività degli enti collegati di cui all'art. 1, promuove la periodica consultazione fra i presidenti di tali enti, con la partecipazione del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, e assicura il collegamento funzionale tra la Cassa e gli enti medesimi, soprattutto allo scopo di realizzare il coordinato apporto tecnico e progettuale degli enti alla elaborazione dei progetti speciali e alla loro realizzazione.

I programmi, pluriennali e annuali, degli enti, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti, illustrati in apposite relazioni, vengono inviati dal Ministro per gli interventi straordinari alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, per assicurare l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno assegnati alla Commissione stessa dall'articolo 4 del testo unico n. 218 del 1978.

Art. 7.

Modifiche statutarie e riorganizzazione funzionale degli enti

Ferme restando la natura giuridica e le procedure previste dalla legislazione vigente, gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad apportare le modifiche occorrenti ai rispettivi statuti nonchè a provvedere alla propria riorganizzazione in conformità del riordinamento funzionale di cui al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1978
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 298

(7429)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 6 luglio 1976, concernente la ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori per il triennio 1976-78;

Visto il verbale della riunione del 25 maggio 1978 dell'assemblea delle commissioni di sezione della Società italiana autori ed editori che ha proceduto alla designazione del socio Alberto Ciambricco quale membro effettivo del collegio dei revisori in sostituzione di Cesare Andrea Bixio, deceduto;

Considerato perciò la necessità di provvedere alla integrazione del collegio dei revisori della Società italiana autori per il periodo residuo del triennio 1976-78;

Decreta:

E' nominato membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), per il periodo residuo del triennio 1976-78 il sig. Alberto Ciambricco in sostituzione del maestro Cesare Andrea Bixio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

p. *Il Presidente:* BRESSANI

(7643)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 7 marzo 1969, n. 6741 e 6 gennaio 1976, n. 10396);

tariffa 10 u relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 22 settembre 1969, n. 6689 e 6 gennaio 1976, n. 10396);

tariffa 12 u relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 22 febbraio 1969, n. 6689 e 6 novembre 1976, n. 10396);

tariffa 12 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 22 settembre 1969, n. 6689 e 6 novembre 1976, n. 10396);

tariffa 12 m u relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa m relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di un I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 12 s relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa da utilizzarsi solo per contratti in forma collettiva e come complementare in contratti individuali e sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 11 maggio 1971, n. 7289);

tariffa 12 m s relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa da utilizzarsi solo per contratti in forma collettiva o come complementare in contratti individuali).

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: Baldi

(7646)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1978.
Autorizzazione alla S.p.a. Ont, in Milano, ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1970, con il quale la S.p.a. Ont, con sede in Milano, via Triboniano n. 103, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 1975, con la quale la suddetta società Ont ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 150 del 24 marzo 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ont, con sede in Milano, via Triboniano n. 103, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato, con gli impianti di seguito elencati, indicati con le lettere che li contraddistinguono nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto:

capannone F, della superficie di mq 600;

edificio M, con superficie utile di mq 6032, distribuita su quattro piani;

edificio N, con superficie utile di mq 7020, distribuita su quattro locali;

edificio O, con superficie utile di mq 850, distribuita su quattro locali al piano terra;

pensilina P, della superficie di mq 1200;

piazzali H ed I, della superficie complessiva di mq 5410.

Il capannone F è costruito entro il recinto del magazzino generale; gli altri impianti insistono su un'area confinante.

Art. 2.

Gli impianti di cui all'art. 1, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica, possono essere adibiti al deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, ad eccezione della pensilina P e dei piazzali H ed I, nei quali possono essere depositate solo merci estere voluminose e pesanti.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate negli impianti di cui sopra, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Ont è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a lire 25.000.000 (venticinquemilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1978

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALIVERTI

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(7525)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.
Riordinamento dei circoli di ispezione metrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, che affida agli ispettori centrali dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi la sorveglianza sull'andamento degli uffici provinciali metrici;

Visto l'ordine di servizio 18 marzo 1936, che affida il predetto servizio di sorveglianza anche agli ispettori capi dirigenti di uffici provinciali metrici;

Visto l'ordine di servizio 12 marzo 1938, che modifica il raggruppamento degli uffici provinciali metrici in circoli di ispezione ed estende il servizio di sorveglianza anche sugli uffici diretti dai funzionari preposti ai singoli circoli da parte di ispettori metrici centrali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1939, che demanda, tra l'altro, agli ispettori capi circolo compiti amministrativi già svolti dall'amministrazione centrale;

Visto l'ordine di servizio 9 novembre 1958, che affida al capo del servizio metrico e, in sua assenza o impedimento, all'ispettore capo centrale, il compito di sorveglianza sugli uffici provinciali metrici retti dai capi circolo;

Ritenuta l'opportunità di riordinare la materia in unico, apposito provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Alla direzione dei circoli d'ispezione metrica è preposto un ispettore capo circolo con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo interregionale.

In caso di necessità, i circoli d'ispezione metrica possono essere affidati in reggenza ad ispettori principali alla seconda classe di stipendio.

Art. 2.

Gli ispettori capi circolo, oltre agli incarichi previsti all'art. 24 del regolamento sul servizio metrico citato nelle premesse, assolvono, nell'ambito della propria circoscrizione, ai seguenti compiti:

a) procedono al riscontro degli atti amministrativo-contabili degli uffici provinciali metrici, secondo quanto stabilito dalle istruzioni amministrative;

b) accertano la migliore utilizzazione del personale negli uffici temporanei da istituirsi ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

c) coordinano le attività degli uffici provinciali metrici e dirimono le eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i medesimi.

Art. 3.

Le sedi dei circoli d'ispezione metrica e le relative competenze territoriali sono quelle indicate nell'unita tabella.

Art. 4.

Gli uffici sede di circolo di ispezione metrica e, in caso di necessità, anche gli altri uffici provinciali metrici sono soggetti al controllo dell'ispettore capo centrale.

Art. 5.

L'incarico di ispettore capo del circolo è assegnato con ordine di servizio del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

CIRCOLI D'ISPEZIONE METRICA

Numero d'ordine	Circolo	Sede del circolo	Uffici provinciali metrici della circoscrizione
1	Piemonte	Torino	Alessandria - Asti - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli
2	Valle d'Aosta	Aosta	Aosta
3	Lombardia	Milano	Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Milano - Pavia - Sondrio - Varese
4	Trentino-Alto Adige	Trento	Bolzano - Trento
5	Veneto	Venezia	Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza
6	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine
7	Liguria	Genova	Genova - Imperia - La Spezia - Savona
8	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia
9	Toscana	Firenze	Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Siena
10	Umbria	Perugia	Perugia - Terni
11	Marche	Ancona	Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro
12	Lazio	Roma	Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Viterbo
13	Abruzzo	Pescara	Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo
14	Molise	Campobasso	Campobasso - Isernia
15	Campania	Napoli	Avellino - Benevento - Caserta - Napoli - Salerno
16	Puglia	Bari	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto
17	Basilicata	Potenza	Matera - Potenza
18	Calabria	Cosenza	Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria
19	Sicilia	Palermo	Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Palermo - Ragusa - Siracusa - Trapani
20	Sardegna	Cagliari	Cagliari - Nuoro - Sassari - Oristano

(7524)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978 e 27 giugno 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento e per l'avvio al completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7751)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa agricola Latina verde - Soc. coop. agricola a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 3 maggio 1978, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società « Cooperativa agricola Latina verde - Soc. coop. agricola a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa agricola Latina verde - Soc. coop. agricola a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Maria Antonia Russo in data 4 ottobre 1974, rep. 12507, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marco Vinci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7739)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1978.

Determinazione del numero dei capi di allevamento di animali che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, che reca, tra l'altro, integrazioni e correzioni all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di determinazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 1 della legge 5 aprile 1978, n. 132, occorre stabilire, per ciascuna specie animale, il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b*), secondo comma, dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Decreta:

Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aggiunto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, relativo al numero dei capi di allevamento, per ciascuna specie animale, che si considera rientrante nell'esercizio dell'attività agricola, è determinato con l'applicazione dei criteri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ALLEGATO 1

FASCE DI QUALITA'

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso

Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

ALLEGATO 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITA'	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. allegato 1)	300	8.500	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
2ª (v. allegato 1)	230	4.000	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
3ª (v. allegato 1)	30	800	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
4ª (v. allegato 1)	230	2.900	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
5ª (v. allegato 1)	90	400	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
6ª (v. allegato 1)	2.000	1.600	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3

ALLEGATO 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere Consumo annuale	(a) Capi allevabili per ettaro e per anno (2) — Fasce di qualità						(b) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A. — Fasce di qualità						(c) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. — Fasce di qualità						(d) Imponibile per ogni anno eccedente (3)
			1 RA 300	2 RA 230	3 RA 30	4 RA 230	5 RA 90	6 RA 2000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Vacche da latte		4000	2,12	1,00	0,20	0,72	0,10	0,40	0,71	0,43	0,67	0,31	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,24	0,44	0,08	233
Vitelloni		2300	3,70	1,74	0,35	1,26	0,17	0,70	1,23	0,76	1,17	0,55	0,19	0,03	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,12	132
Vitelli	6 mesi	1500	11,33	5,33	1,07	3,87	0,53	2,13	3,78	2,32	3,57	1,68	0,59	0,11	15,12	9,28	14,28	6,72	2,36	0,44	43
Scrofe da riproduzione . .		2000	4,25	2,00	0,40	1,45	0,20	0,80	1,42	0,87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115
Suini da macello	8 mesi	700	18,21	8,57	1,71	6,21	0,86	3,43	6,07	3,73	5,70	2,70	0,96	0,17	24,28	14,92	22,80	10,80	3,84	0,68	27
Galline ovaiole		37	230	108	22	78	11	43	77	47	73	34	12	2	308	188	292	136	48	8	2,13
Pollastre da allevamento	6 mesi	14	1214	571	114	414	57	229	405	248	380	180	63	11	1620	992	1520	720	252	44	0,40
Polli da carne	3 mesi	19	1789	842	168	610	84	336	596	366	560	265	93	16	2384	1464	2240	1060	372	168	0,27
Faraone	4 mesi	18	1417	667	133	483	67	267	472	290	443	210	74	13	1888	1160	1772	840	296	52	0,34
Tacchini	6 mesi	75	227	107	21	77	11	43	76	46	70	33	12	2	304	184	280	132	48	8	2,17
Anatre e oche	6 mesi	40	425	200	40	145	20	80	142	87	133	63	22	4	568	348	532	252	88	16	1,15
Piccioni e altri volatili . .	2 mesi	12	4250	2000	400	1450	200	800	1416	870	1333	630	222	40	5664	3480	5332	2520	888	160	0,11
Conigli da carne	3 mesi	27	1259	593	119	430	59	237	420	258	397	187	66	12	1680	1032	1588	748	264	48	0,39
Conigli da riproduzione .		75	113	53	11	39	5	21	38	23	37	17	6	1	152	92	148	68	24	4	4,35
Ovini e caprini adulti . .		460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48	6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26
Agnelloni da carne . . .	6 mesi	146	116	55	11	40	5	22	39	24	37	17	6	1	156	96	148	68	24	4	4,17
Pesci (*) q.li		400	21,2	10,0	2,0	7,2	1,0	4,0	7,1	4,3	6,7	3,1	1,1	0,2	28,4	17,2	26,8	12,4	4,4	0,8	23
Equini:																					
Riproduzione		2600	3,26	1,53	0,30	1,11	0,15	0,61	1,09	0,67	1,00	0,48	0,17	0,03	4,36	2,68	4,00	1,92	0,68	0,12	149
Puledri		1000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60	2,83	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57
Alveari:																					
(famiglia)		400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23

(*) Allevati in invasi esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili nei diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2ª fascia di coltura. E' espresso in lire 1937-1939.

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1978.

Determinazione, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali, del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per il biennio 1978-79.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare al predetto valore medio;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 1978 e 1979, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali secondo i criteri stabiliti dall'art. 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso periodo indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'articolo 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari a 1,6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ALLEGATO 1

FASCE DI QUALITA'

Prima fascia:

Seminativo irriguo

Seminativo arborato irriguo

Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato

Prato irriguo

Prato irriguo arborato

Prato a marcita

Prato a marcita arborato

Marcita

Seconda fascia:

Seminativo

Seminativo arborato

Seminativo pezza e fosso

Seminativo arborato pezza e fosso

Arativo

Prato

Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe

Pascolo

Pascolo arborato

Pascolo cespugliato

Pascolo con bosco ceduo

Pascolo con bosco misto

Pascolo con bosco d'alto fusto

Bosco

Bosco misto

Bosco d'alto fusto

Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia

Risaia stabile

Orto

Orto irriguo

Orto arborato

Orto arborato (o orto alberato) irriguo

Orto irriguo arborato

Orto frutteto

Orto pezza e fosso

Vigneto

Vigneto irriguo

Vigneto arborato

Vigneto per uva da tavola

Vigneto frutteto

Vigneto uliveto

Vigneto mandorleto

Uliveto

Uliveto agrumeto

Uliveto fichete

Uliveto ficheto mandorleto

Uliveto frassineto

Uliveto frutteto

Uliveto sommaccheto

Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

ALLEGATO 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITA'	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. allegato 1)	300	8.500	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
2ª (v. allegato 1)	230	4.000	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
3ª (v. allegato 1)	30	800	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
4ª (v. allegato 1)	230	2.900	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
5ª (v. allegato 1)	90	400	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3
6ª (v. allegato 1)	2.000	1.600	v. allegato 3	v. allegato 3	v. allegato 3

ALLEGATO 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere Consumo annuale	(a) Capi allevabili per ettaro e per anno (2) – Fasce di qualità						(b) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A. – Fasce di qualità						(c) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. – Fasce di qualità						(d) Imponibile per ogni anno eccedente (3)
			1 RA 300	2 RA 230	3 RA 30	4 RA 230	5 RA 90	6 RA 2000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Vacche da latte		4000	2,12	1,00	0,20	0,72	0,10	0,40	0,71	0,43	0,67	0,31	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,24	0,44	0,08	233
Vitelloni		2300	3,70	1,74	0,35	1,26	0,17	0,70	1,23	0,76	1,17	0,55	0,19	0,03	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,12	132
Vitelli	6 mesi	1500	11,33	5,33	1,07	3,87	0,53	2,13	3,78	2,32	3,57	1,68	0,59	0,11	15,12	9,28	14,28	6,72	2,36	0,44	43
Scrofe da riproduzione . .		2000	4,25	2,00	0,40	1,45	0,20	0,80	1,42	0,87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115
Suini da macello	8 mesi	700	18,21	8,57	1,71	6,21	0,86	3,43	6,07	3,73	5,70	2,70	0,96	0,17	24,28	14,92	22,80	10,80	3,84	0,68	27
Galline ovaiole		37	230	108	22	78	11	43	77	47	73	34	12	2	308	188	292	136	48	8	2,13
Pollastre da allevamento	6 mesi	14	1214	571	114	414	57	229	405	248	380	180	63	11	1620	992	1520	720	252	44	0,40
Polli da carne	3 mesi	19	1789	842	168	610	84	336	596	366	560	265	93	16	2384	1464	2240	1060	372	168	0,27
Faraone	4 mesi	18	1417	667	133	483	67	267	472	290	443	210	74	13	1188	1160	1772	840	296	52	0,34
Tacchini	6 mesi	75	227	107	21	77	11	43	76	46	70	33	12	2	304	184	280	132	48	8	2,17
Anatre e oche	6 mesi	40	425	200	40	145	20	80	142	87	133	63	22	4	568	348	532	252	88	16	1,15
Piccioni e altri volatili . .	2 mesi	12	4250	2000	400	1450	200	800	1416	870	1333	630	222	40	5664	3480	5332	2520	888	160	0,11
Conigli da carne	3 mesi	27	1259	593	119	430	59	237	420	258	397	187	66	12	1680	1032	1588	748	264	48	0,39
Conigli da riproduzione .		75	113	53	11	39	5	21	38	23	37	17	6	1	152	92	148	68	24	4	4,35
Ovini e caprini adulti . .		460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48	6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26
Agnelloni da carne . . .	6 mesi	146	116	55	11	40	5	22	39	24	37	17	6	1	156	96	148	68	24	4	4,17
Pesci (*) q.li		400	21,2	10,0	2,0	7,2	1,0	4,0	7,1	4,3	6,7	3,1	1,1	0,2	28,4	17,2	26,8	12,4	4,4	0,8	23
Equini:																					
Riproduzione		2600	3,26	1,53	0,30	1,11	0,15	0,61	1,09	0,67	1,00	0,48	0,17	0,03	4,36	2,68	4,00	1,92	0,68	0,12	149
Puledri		1000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60	2,83	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57
Alveari:																					
(famiglia)		400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00	7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23

(*) Allevati in invasi esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili nei diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2ª fascia di coltura. E' espresso in lire 1937-1939.

(7735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 29 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	823,55	823,55	823,50	823,55	823,50	823,55	823,45	823,55	823,55	823,55
Dollaro canadese	699,40	699,40	699 —	699,40	698,90	699,40	699,40	699,40	699,40	699,40
Franco svizzero	531,62	531,62	531 —	531,62	531,30	531,62	531,50	531,62	531,62	531,60
Corona danese	153,71	153,71	153,40	153,71	153,80	153,71	153,75	153,71	153,71	153,70
Corona norvegese	160,27	160,27	160,05	160,27	160,20	160,27	160,18	160,27	160,27	160,25
Corona svedese	186,86	186,86	186,90	186,86	186,95	186,96	186,94	186,86	186,86	186,85
Fiorino olandese	390,95	390,95	390,75	390,95	391,20	390,95	390,70	390,95	390,95	390,95
Franco belga	26,97	26,97	26,96	26,97	26,97	26,97	26,96	26,97	26,97	26,95
Franco francese	190,17	190,17	190,40	190,17	190,30	190,17	190,25	190,17	190,17	190,16
Lira sterlina	1624,50	1624,50	1624,50	1624,50	1623,90	1624,50	1623,80	1624,50	1624,50	1624,50
Marco germanico	424,81	424,81	425 —	424,81	425,15	424,81	425,15	424,81	424,81	424,80
Scellino austriaco	58,615	58,615	58,70	58,615	58,68	58,61	58,64	58,615	58,615	58,60
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,401	11,401	11,4050	11,401	11,40	11,40	11,405	11,401	11,401	11,40
Yen giapponese	4,356	4,356	4,3650	4,356	4,35	4,35	4,356	4,356	4,356	4,35

Media dei titoli del 29 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,675
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,375
» 5 % (Ricostruzione)	98,825
» 5 % (Città di Trieste)	98,50
» 5 % (Beni esteri)	98,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,30
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,30
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,80
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,10
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,65
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,50
» » » » 1-10-1979	101,325
» » » » 1- 1-1978/80	100,70
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,725
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,65
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,80
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,125
» » » 10 % 1- 1-1981	95,15
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	823,50
Dollaro canadese	699,40
Franco svizzero	531,56
Corona danese	153,73
Corona norvegese	160,225
Corona svedese	186,90
Fiorino olandese	390,825
Franco belga	26,965
Franco francese	190,21
Lira sterlina	1624,15
Marco germanico	424,98
Scellino austriaco	58,627
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,403
Yen giapponese	4,356

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BELLUNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che si allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Belluno in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Belluno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Belluno.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti previsti dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Belluno e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Belluno, addì 31 marzo 1978

Il direttore provinciale: GUGLIELMO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia, addì 14 luglio 1978
Registro n. 4 Poste, foglio n. 280

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazione di Belluno.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . via . n. provincia chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 31 marzo 1978, n. 14781/4/601.

Dichiara sotto la propria responsablità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7504)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 39, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in s.p.e. nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. s. ten. suss. cpl. cong. Puzo Enrico, nato il 1° novembre 1955 . . . punti 44,95
2. s. ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe, nato il 21 dicembre 1953 . . . . . . » 43,23
3. ten. suss. cpl. tratt. Costa Aldo, nato il 29 luglio 1952 . . . . . . » 39,30
4. s. ten. f. cpl. cong. Esposito Erasmo, nato il 13 ottobre 1951 . . . . » 37,93

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

s. ten. suss. cpl. cong. Puzo Enrico . punti 44,95

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe punti 43,23
2. ten. suss. cpl. tratt. Costa Aldo . » 39,30
3. s. ten. f. cpl. cong. Esposito Erasmo . » 37,93

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 9

(7636)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ORISTANO

Concorso a sette posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Oristano

Con decreto 6 giugno 1978, n. 654, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti sette posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Oristano:

1) condotta comunale di Arborea;
2) condotta consorziale di Cuglieri-Sennariolo-Scano Montiferro;
3) condotta consorziale di Cabras-Nurachi-Riola Sardo-Baratili S. Pietro;
4) condotta consorziale di Seneghe-Bonarcado-Narbolia;
5) condotta consorziale di Solarussa-Zerfaliu-Siamaggiore;
6) condotta consorziale di Terralba-Uras-San Nicolò Arcidano;
7) condotta comunale di Marrubiu.

Scadenza perentoria per la presentazione delle domande: ore 12 del 9 novembre 1978.

Chiunque vi abbia interesse potrà prendere visione del bando di concorso presso tutte le prefetture e uffici veterinari provinciali.

Copia del bando può richiedersi all'ufficio del veterinario provinciale di Oristano (a pagamento).

(7672)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI MARSALA

Concorso ad un posto di aiuto di diabetologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di diabetologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(3417/S)

OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(3420/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oncologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(3423/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3472/S)

OSPEDALE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3431/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(3422/S)

OSPEDALE « S. CARLO DI NANCY » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(3448/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(3416/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3415/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso ad un posto di aiuto neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(3418/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(3419/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a due posti di assistente di neurologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(3455/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3432/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3433/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3466/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di pronto soccorso, guardia medica, accettazione sanitaria;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(3421/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(3421-bis/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782770)